

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Gentile Cliente

Milano, 26 Ottobre 2026

CIRCOLARE N. 10/2026

Oggetto: Nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026)

La presente per informarvi che con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26), in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), è stato approvato il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377) e dalla stessa data sono abrogati gli articoli da 1 a 191 del D.P.R. 917/1986 (art. 376).

Si prega prendere atto che le norme di seguito riportate potrebbero subire ulteriori variazioni con la legge di Bilancio 2027 in corso di approvazione.

Il nuovo Testo Unico rappresenta il punto di arrivo del processo di revisione della fiscalità diretta avviato con la legge delega. Si tratta di un testo di riordino: le norme vigenti vengono raccolte e coordinate in un unico testo di 377 articoli, senza modificare, in linea generale, le regole sostanziali di tassazione. Il nuovo TUIR recepisce quindi le principali novità introdotte negli ultimi anni, molte delle quali sono già in vigore (residenza fiscale dal 2024; limite alle detrazioni, auto aziendali e tracciabilità delle spese dal 2025; aliquota IRPEF del 33% dal 2026), nonché le modifiche apportate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. decreto Omnibus).

Dal 1° gennaio 2027 cambia anche la numerazione degli articoli: ad esempio, il reddito di lavoro dipendente passa dall'art. 51 all'art. 53, il reddito di lavoro autonomo dall'art. 54 all'art. 56 e il riordino delle detrazioni dall'art. 16-ter all'art. 18. Nel seguito gli articoli citati, salvo diversa indicazione, sono quelli del nuovo TUIR.

Le disposizioni interessano sia le persone fisiche sia il mondo professionale e imprenditoriale, con particolare attenzione alla fiscalità dei redditi elevati, alla disciplina del lavoro autonomo, ai fringe benefit e alle operazioni straordinarie.

Di seguito lo Studio intende dare una visione generale di tali importanti novità, riservandosi poi di approfondire i vari temi secondo le specifiche necessità, ed opportunità.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

1. Residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2)

Il nuovo TUIR recepisce la definizione di residenza fiscale in vigore dal 1° gennaio 2024.

Sono fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta (considerando anche le frazioni di giorno), soddisfano anche uno solo dei seguenti criteri, tra loro alternativi (art. 2, comma 2):

- hanno la residenza ai sensi del Codice Civile;
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- sono fisicamente presenti nel territorio dello Stato.

Salvo prova contraria, si presumono inoltre residenti le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta (art. 2, comma 2).

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2, comma 3).

La verifica assume quindi una connotazione maggiormente sostanziale rispetto al passato, riducendo il peso degli elementi meramente formali.

Impatti operativi

La nuova disciplina richiede particolare attenzione per:

- soggetti iscritti all'AIRE;
- lavoratori trasferiti all'estero;
- imprenditori operanti in più Stati;
- amministratori di società estere.

La presenza in Italia del nucleo familiare e delle principali relazioni personali, oppure una presenza fisica prolungata sul territorio, può risultare determinante ai fini della residenza fiscale, anche in caso di iscrizione all'AIRE.

2. Aliquote IRPEF (art. 11)

Il nuovo TUIR recepisce la struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a tre scaglioni, con l'aliquota del secondo scaglione al 33% (ridotta dal 35% dalla Legge di Bilancio 2026 a decorrere dal 2026). Art. 11, comma 1:

Reddito imponibile	Aliquota
Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	33%
Oltre € 50.000	43%

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Con soli tre scaglioni diventa ancora più importante la pianificazione dei flussi reddituali e delle operazioni straordinarie che possono generare redditi imponibili significativi in un singolo periodo d'imposta.

3. Detrazioni per figli a carico (art. 12)

La disciplina è coordinata con l'Assegno Unico Universale, che opera per i figli di età inferiore a 21 anni.

La detrazione per figli a carico, pari a € 950 per figlio e decrescente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi a € 95.000 (importo aumentato di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo), spetta (art. 12, comma 1, lett. c):

- per i figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni;
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992.

Il figlio è fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, elevato a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni (art. 12, comma 2).

Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero (art. 12, comma 3).

Si raccomanda di verificare annualmente la sussistenza dei requisiti richiesti per evitare recuperi di imposta in sede di controllo.

4. Limitazione delle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati (art. 18)

Il nuovo TUIR (art. 18, ex art. 16-ter) recepisce il sistema di limitazione delle detrazioni introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, già applicabile dal 2025 ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 (al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze).

Gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un importo pari all'importo base (art. 18, comma 2):

Reddito complessivo	Importo massimo spese detraibili
Oltre € 75.000 e fino a € 100.000	€ 14.000
Oltre € 100.000	€ 8.000

moltiplicato per un coefficiente legato al numero di figli presenti nel nucleo familiare e fiscalmente a carico (art. 18, comma 3):

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Figli fiscalmente a carico	Coefficiente
Nessun figlio	0,50
Un figlio	0,70
Due figli	0,85
Più di due figli oppure almeno un figlio con disabilità	1,00

Restano fermi gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa.

Rientrano nel limite tutti gli oneri e le spese che danno diritto a una detrazione, tra cui:

- spese di istruzione e universitarie, spese funebri, attività sportive dei ragazzi, erogazioni liberali e gli altri oneri detraibili;
- interessi passivi su mutui e premi assicurativi relativi a contratti stipulati dal 1° gennaio 2025;
- rate dei bonus edilizi (art. 17 e altre norme) per spese sostenute dal 1° gennaio 2025, computate per la rata di ciascun anno.

Restano invece escluse dal limite (art. 18, commi 4 e 5):

- spese sanitarie;
- somme investite in start-up e PMI innovative;
- interessi su prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024, premi assicurativi relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024 e rate di spese sostenute fino al 31.12.2024.

Ulteriori riduzioni:

- per redditi superiori a € 120.000 le detrazioni del 19% spettano in misura decrescente fino ad azzerarsi a € 240.000 (art. 14, comma 8); la riduzione non si applica, tra gli altri, agli interessi sui mutui e alle spese sanitarie (art. 14, comma 10);
- per redditi superiori a € 200.000 la detrazione spettante per gli oneri al 19% (escluse le spese sanitarie), per le erogazioni liberali ai partiti politici e per i premi assicurativi contro gli eventi calamitosi è diminuita di € 440 (art. 18, comma 6).

Impatti operativi

Professionisti, dirigenti, amministratori e soci con redditi elevati dovranno valutare preventivamente l'effettiva convenienza fiscale degli oneri sostenuti e programmare con particolare attenzione la gestione delle spese detraibili all'interno del nucleo familiare.

5. Fringe benefit e welfare aziendale (art. 53, comma 4)

Il limite ordinario di esenzione dei fringe benefit è di € 258,23 annui. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 il limite è elevato a:

- € 1.000 per la generalità dei lavoratori;

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

- € 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 12, comma 2).

Rientrano nel limite, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per:

- utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale), spese di locazione dell'abitazione principale e interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Attenzione: se il valore complessivo supera il limite, l'intero importo (e non solo l'eccedenza) concorre a formare il reddito. I datori di lavoro attuano la misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti. Trattandosi di una misura limitata al 2025-2027, salvo proroghe dal 2028 tornerà applicabile il limite ordinario.

Impatti operativi

Le imprese possono utilizzare gli strumenti di welfare per migliorare il pacchetto retributivo riconosciuto ai dipendenti senza incrementare proporzionalmente il costo fiscale e contributivo del lavoro.

6. Autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 53, comma 6, lett. a)

La tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti e ai soggetti assimilati (ad esempio gli amministratori), modificata dalla Legge di Bilancio 2025 e successivamente dal D.Lgs. 148/2026, è recepita nel nuovo TUIR.

Il fringe benefit è pari a una percentuale dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo (incluse quelle per accessori e allestimenti):

Tipologia di veicolo	Percentuale imponibile	Esempio (costo ACI 15.000 km = € 6.000)
Veicoli a batteria a sola trazione elettrica	10%	€ 600
Veicoli ibridi plug-in	20%	€ 1.200
Altri veicoli	50%	€ 3.000

Nella categoria «altri veicoli» rientrano, oltre alle auto a benzina e diesel, anche le ibride non plug-in e quelle a GPL o metano. Inoltre:

- i valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Queste regole si applicano dal periodo d'imposta 2026, anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio dell'art. 1, comma 48-bis, della L. 207/2024. Per i veicoli in regime transitorio (concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 oppure ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025) continua ad applicarsi la precedente disciplina basata sulle emissioni di CO2.

La disciplina intende favorire l'utilizzo di veicoli a basse emissioni e incentivare il rinnovo delle flotte aziendali in ottica di sostenibilità ambientale.

Impatti operativi

Per le imprese diventerà opportuno riesaminare:

- le politiche e i contratti di assegnazione dei veicoli aziendali, i contratti di leasing e noleggio, le strategie di rinnovo della flotta.

Per dipendenti e amministratori l'utilizzo di veicoli elettrici e ibridi plug-in comporta un fringe benefit sensibilmente inferiore rispetto agli altri veicoli; occorre però tenere conto della maggiorazione prevista per i veicoli immatricolati da più di cinque anni.

7. Reddito di lavoro autonomo: rimborsi e riaddebiti (artt. 56 e 58)

La disciplina del lavoro autonomo, già rivista dal D.Lgs. 192/2024, è recepita nel nuovo TUIR (artt. 55-63).

In particolare:

- non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, né il riaddebito ad altri soggetti delle spese per l'uso comune degli immobili utilizzati per l'attività (art. 56, comma 2, lett. b e c); simmetricamente, tali spese non sono deducibili per chi le sostiene (art. 58, comma 1);
- le spese relative all'incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 56, comma 4);
- le spese riaddebitate e non rimborsate dal cliente diventano deducibili solo al verificarsi di specifiche condizioni (art. 58, vedi punto 9).

Impatti operativi

Professionisti e studi associati dovranno aggiornare:

- lettere di incarico, procedure amministrative, modalità di rendicontazione delle anticipazioni sostenute per conto dei clienti.

Una corretta classificazione delle spese diventa fondamentale per evitare contestazioni in sede di controllo.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

8. Tracciabilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto

Le spese per:

- vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente)

sostenute nel territorio dello Stato sono deducibili, o i relativi rimborsi non concorrono al reddito, solo se pagate con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi tracciabili previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2025. La regola riguarda:

- i professionisti, per le spese sostenute direttamente, anche come committenti di altri lavoratori autonomi, e per i rimborsi analitici ai dipendenti in trasferta (art. 62, comma 7);
- le imprese, per le spese di trasferta dei dipendenti e i relativi rimborsi analitici (art. 104, comma 4) e per le altre spese e i rimborsi analitici, comprese quelle per incarichi a lavoratori autonomi (art. 118, commi 11 e 12);
- i dipendenti in trasferta, per i quali i rimborsi analitici non concorrono al reddito solo se le spese sono pagate con strumenti tracciabili (art. 53, comma 7).

Le spese sostenute all'estero non sono soggette a questo obbligo.

Impatti operativi

La deducibilità è subordinata non solo alla corretta documentazione della spesa ma anche alla prova del pagamento effettuato attraverso sistemi tracciabili.

Per i professionisti, inoltre, i rimborsi di tali spese addebitati al cliente concorrono a formare il reddito se le spese non sono state pagate con strumenti tracciabili (art. 56, comma 3), e le spese di rappresentanza sono deducibili, nel limite dell'1% dei compensi, solo se pagate con strumenti tracciabili (art. 62, comma 2).

9. Spese riaddebitate e non rimborsate dal cliente (art. 58)

Il nuovo TUIR (art. 58, ex art. 54-ter) disciplina le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico, riaddebitate al cliente e non rimborsate. Poiché il reddito professionale è determinato per cassa, i compensi non incassati non sono tassati: la norma riguarda quindi le sole spese anticipate e non recuperate.

Tali spese diventano deducibili a partire dalla data in cui (art. 58, comma 2):

- il cliente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (ad esempio liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato minore) o a procedure estere equivalenti;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del cliente è rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Le spese di importo non superiore a € 2.500, compreso il relativo compenso, non rimborsate entro un anno dalla fatturazione sono in ogni caso deducibili dal periodo d'imposta in cui scade l'anno (art. 58, comma 5). Per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia la deduzione richiede il pagamento tracciabile (art. 58, comma 6).

Impatti operativi

Professionisti e studi dovranno:

- monitorare periodicamente le spese anticipate e non rimborsate, documentare le attività di recupero poste in essere e verificare il verificarsi delle condizioni di deducibilità.

Una corretta gestione di queste posizioni consente di dedurre costi che altrimenti resterebbero a carico dello studio.

10. Crediti d'imposta acquistati dai professionisti (art. 56, commi 6-bis e 6-ter)

Il D.Lgs. 148/2026 ha introdotto la tassazione dei differenziali positivi realizzati dai professionisti sui crediti d'imposta acquistati, compresi quelli relativi ai bonus edilizi (art. 121, comma 2, D.L. 34/2020).

In sintesi:

- i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione dei crediti d'imposta costituiscono reddito; in caso di compensazione sono determinati con riferimento alla quota del costo di acquisto corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta (art. 56, comma 6-bis);
- i differenziali positivi sono soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% (prevista dall'art. 304), da versare nei termini del saldo delle imposte sui redditi (art. 56, comma 6-ter);
- la disciplina non si applica ai crediti d'imposta ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale, che concorrono al reddito per la parte compensata in ciascun periodo d'imposta (art. 56, comma 6-ter);
- le nuove regole si applicano ai crediti acquistati dall'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026 (12 agosto 2026); i professionisti possono applicarle anche ai crediti acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 3, D.Lgs. 148/2026).

Impatti operativi

I professionisti che hanno acquistato crediti d'imposta dovranno valutare l'applicazione del regime sostitutivo anche agli acquisti pregressi.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

11. Riallineamento dei valori fiscali e rideterminazione del valore dei terreni

Il nuovo TUIR raccoglie le regole che consentono di attribuire rilevanza fiscale a valori iscritti in bilancio ma non riconosciuti fiscalmente.

Operazioni straordinarie (art. 176, comma 4, richiamato dagli artt. 172, comma 13, e 173, comma 16)

In caso di conferimento d'azienda, fusione o scissione, la società conferitaria, incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale l'operazione è stata effettuata, per il riconoscimento fiscale, in tutto o in parte, dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva:

- del 18% ai fini delle imposte sui redditi, oltre alle eventuali addizionali o maggiorazioni;
- del 3% ai fini dell'IRAP, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

Se i beni sono realizzati prima del terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori affrancati e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte dovute.

Cambiamento dei principi contabili (artt. 276 e 277)

In caso di prima applicazione o variazione dei principi contabili (IAS/IFRS o nazionali), di cambiamento degli obblighi informativi per modifica delle dimensioni dell'impresa e di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, le divergenze tra valori contabili e fiscali possono essere riallineate (art. 277):

- sulla totalità delle divergenze, con tassazione del saldo positivo ad aliquota ordinaria IRES e IRAP, separatamente dal reddito complessivo; oppure
- sulle singole fattispecie, con imposta sostitutiva del 18% ai fini IRES e del 3% ai fini IRAP (più eventuali addizionali o maggiorazioni).

In entrambi i casi l'opzione si esercita nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e l'imposta è versata in unica soluzione entro il termine del saldo.

Benefici

- maggiori ammortamenti deducibili, riduzione della fiscalità futura, eliminazione dei disallineamenti tra valori civili e fiscali.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

11. Riallineamento dei valori fiscali e rideterminazione del valore dei terreni

Rideterminazione del valore dei terreni (art. 245)

Ai fini delle plusvalenze tassate come redditi diversi, i contribuenti possono rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, sulla base di una perizia giurata di stima, versando un'imposta sostitutiva del 18% del valore rideterminato entro il 30 novembre dello stesso anno, anche in tre rate annuali con interessi del 3% annuo.

12. Bilancio e fiscalità sempre più integrati

Il nuovo TUIR conferma il principio di derivazione dal bilancio: i componenti reddituali rilevano secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili, in conformità all'art. 92.

Assumono quindi crescente importanza:

- la corretta applicazione dei principi contabili;
- la qualità dell'informativa di bilancio;
- la documentazione delle valutazioni effettuate dagli amministratori.

Le scelte contabili incidono in misura sempre maggiore sulla determinazione del reddito imponibile.

13. Operazioni straordinarie e riorganizzazioni societarie (artt. 170-179)

Il nuovo TUIR disciplina le operazioni straordinarie agli artt. 170-179; fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda restano, in linea generale, fiscalmente neutrali. Tra le operazioni interessate:

- trasformazioni (art. 170), fusioni (art. 172), scissioni (art. 173), conferimenti d'azienda (art. 176).

Per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi da tali operazioni si rinvia al punto 11.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

Distinti Saluti

Studio Bontempelli